SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6° COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

(50^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato » (1100) (D'iniziativa dei deputati Nannuzzi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDEN	TE					Po	ıg.	75	56,	757,	758,	759
BASILE .												757
DONATI .										757,	758,	759
FARNETI	Ari	ELI	LA								758,	759
LIMONI.												757
MONETI.												758
Romano											757,	758
STIRATI,												

« Istituzione di una tassa d'ingresso per lo accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia

e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa » (1239) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Presidente	Pag. 750,	752, 753,	754, 755, 756
BASILE			754
CASSANO			754
CALEFFI, Sottose	egretario d	i Stato	per la
pubblica istruzio	one	751,	752, 755, 756
Maier, relatore		750,	752 753, 754
ROMANO			752
SCARPINO			751, 753, 756
Tomasucci			753, 754, 755

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rovere, Russo, Scarpino, Schiavetti, Stirati e Zaccari.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Tomasucci.

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Caleffi e Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa » (1239) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una tassa di ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R, relatore. La questione che ha dato origine al disegno di legge risale al 1938, allorchè, non si sa bene per quale motivo, venne stipulato un contratto, con il quale la signora Alberta Natale Porta venne costituita usufruttuaria della Rocca di Gradara che lo Stato aveva da tempo acquistato. Le norme del contratto, che fu approvato con legge 6 luglio 1938, n 1200, hanno creato difficoltà notevoli nei rapporti tra la usufruttuaria e la Soprintendenza competente per territorio. Tali difficoltà riguardano lo svolgimento del servizio di cu-

studia, l'accesso del pubblico alla Rocca e la competenza circa le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della Rocca medesima. Una delle clausole del contratto stabilisce, infatti, che la usufruttuaria s'impegna a sottostare alle norme che regolano gli immobili di interesse artistico o storico, specialmente per quanto riguarda il servizio di custodia, le visite degli studiosi e la tassa d'ingresso, nel caso che questa venga applicata. Parlandosi esplicitamente di visite di studiosi, la usufruttuaria si è ritenuta in diritto di regolare essa stessa l'accesso del pubblico al castello, negandolo in determinati casi; ciò ha creato dei dissensi tra l'organo periferico dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e la signora Natale Porta. Si è ritenuto quindi necessario giungere ad una regolarizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione e l'usufruttuaria.

Ora, in base alla norma sopra indicata e alla nota del 23 novembre 1937, n 9274, nella quale veniva precisato alla signora Natale Porta, in relazione al contratto che si veniva a stipulare, che il Ministero della pubblica istruzione avrebbe potuto imporre una tassa d'ingresso al monumento, sentita l'usufruttuaria, la medesima ha dato il proprio assenso all'istituzione, da parte dello Stato, di tale tassa nella misura e con le modalità che si sarebbe creduto opportuno fissare.

Ecco che il disegno di legge stabilisce, con l'articolo 1, l'istituzione di una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara; con l'articolo 2 precisa che per i biglietti d'ingresso da istituirsi per il pagamento della tassa si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, eccetera. L'articolo 3 autorizza il Ministero della pubblica istruzione a stipulare con la signora Porta Natale una convenzione, nella quale venga stabilito un compenso di lire 6 milioni a favore della usufruttuaria (attualmente essa percepisce un compenso di 250 000 lire all'anno a titolo di custodia del monumento, il Sottosegretario ci potrà dire se tale cifra è stata variata); stabilisce l'obbligo della usu-

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

fruttuaria di aprire al pubblico la Rocca nelle ore che verranno stabilite (che saranno quelle delle normali visite a gallerie e musei) e l'obbligo della medesima di curare a sue spese l'ordinaria manutenzione della Rocca e dei mobili in essa contenuti.

Le osservazioni da fare sono queste. Ci si trova di fronte ad un contratto approvato con una legge del 1938, che è quello che è: c'è da ritenere che avrebbe potuto essere stipulato in forma diversa. Circa la citra che verrà corrisposta all'usufruttuaria. essa appare piuttosto cospicua, tenuto conto che la signora Porta ha già un compenso non indifferente nell'utilizzo di buona parte del castello come sua abituale dimora, tenendovi ricevimenti, eccetera. Il resto della Rocca non ha un valore artistico e storico ben accertato; si potrebbe dire che, da un punto di vista prettamente culturale, vi sono delle perplessità nell'accreditare ciò che si racconta del castello e degli episodi che in esso avrebbero avuto luogo. La somma di 6 milioni può sembrare un po' sproporzionata rispetto alla presumibile spesa di manutenzione. Sta di fatto però che attorno alla Rocca di Gradara si è sviluppata una certa attività turistica, specialmente relativa al piccolo commercio di ricordi, eccetera, per cui si ritiene opportuno regolarizzare l'attuale situazione, permettendo di aprire indiscriminatamente al pubblico dei visitatori la Rocca nell'interesse della zona, anche se — ripeto — da un punto di vista culturale potrebbero farsi molte riserve

Per quanto riguarda la spesa, essa dovrebbe essere largamente coperta dal gettito della tassa d'ingresso. Dalle statistiche dell'ultimo triennio risulta una media di 192.000 visitatori l'anno. Quindi, anche se questo numero, dopo l'imposizione della tassa, si riducesse a 100 mila, si avrebbe un gettito di 20 milioni.

Concludendo, nonostante le perplessità cui ho fatto cenno, in considerazione dell'importanza che la Rocca ha nella zona da un punto di vista turistico, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. E esatta la cifra di 250.000 lire l'anno che viene corrisposta all'usufruttuaria. La destinazione di 6 milioni l'anno alla medesima non dovrebbe ritenersi sproporzionata, tenuto conto dell'obbligo della manutenzione dell'immobile e dei mobili in esso contenuti.

Conosco molto bene il castello di Gradara, per averlo visitato molte volte, quando ero sull'Adriatico, durante la mia lontanis sıma giovinezza. E un grosso castello, tradizionalmente meta di tutti i bagnanti della costiera romagnola ed anche di quella marchigiana, specialmente nei giorni di tempo incerto. Io non credo, quindi, data la qualità dei visitatori, che vi sarà una notevole diminuzione dei visitatori dopo l'imposizione di questa tassa. 200 lire non sono, in fondo, gran cosa. Mi pare che valga la pena di regolarizzare i rapporti tra Stato e usufruttuaria, in modo che non si tratti più di una specie di impresa privata. Lo Stato ricaverà una cospicua somma dalla tassa, somma che potrà essere destinata a cose artisticamente molto più importanti della Rocca.

Pertanto, non ho che da pregare vivamente la Commissione di dare voto favorevole al disegno di legge, facendo presente che esso è stato approvato all'unanimità dalla 8ª Commissione della Camera.

S C A R P I N O . Vorrei prospettare l'opportunità di tener conto della richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di Gradara al Ministro della pubblica istruzione, di corrispondere una parte delle entrate che deriveranno dall'istituenda tassa al Comune stesso, in considerazione delle notevoli spese che essa sostiene, nonostante le proprie difficoltà di bilancio, per il potenziamento turistico della zona, spese che si riferiscono alla sistemazione delle strade di accesso alla Rocca, all'illuminazione dei parchi pubblici, ai servizi igienici e di vigilanza, eccetera. È anche da far presente che nella Cappella della Rocca è conservata, per disposizione ministeriale, una pregevolissima Pala Robbiana, di proprietà del Comune, che senza dubbio costitui6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

50° Seduta (7 luglio 1965)

sce una delle maggiori attrattive per i visitatori della Rocca.

Proporrei, pertanto, che almeno un 15 per cento delle entrate che deriveranno dalla tassa venga devoluto al Comune di Gradara, affinchè l'attività turistica della zona possa essere mantenuta ad un alto livello.

PRESIDENTE. Non mi sembra che ci siano precedenti in proposito. Ad ogni modo, sentiamo il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

MAIER, relatore. Come giustamente ha osservato il Presidente, non vi sono precedenti in merito. L'entrata derivante da queste tasse spetta allo Stato. I 6 milioni annui a favore della usufruttuaria sono destinati alla manutenzione della Rocca. D'altra parte c'è da osservare che il Comune trae vantaggio dalla valorizzazione del monumento e dall'afflusso dei turisti.

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Devo aggiungere a quanto ha detto il relatore che si creerebbe un gravissimo precedente, se si accedesse alla richiesta avanzata; e non so, peraltro, come si potrebbe conciliare tale richiesta con le norme che regolano i rapporti tra Stato ed enti locali. Diversi comuni hanno chiesto l'assegnazione di una parte del ricavato delle tasse d'ingresso ai musei, ai monumenti, eccetera. Ma ciò è stato sempre negato. L'ultima richiesta è venuta dal Comune di Tivoli, il quale vorrebbe godere di una parte delle entrate derivanti dalla tassa d'ingresso alla villa d'Este.

Mi pare che non si possa stabilire un precedente del genere.

PRESIDENTE. Chi può negare i vantaggi che indirettamente derivano ai Comuni dall'affluenza dei turisti?

M A I E R , relatore. Dei precedenti si hanno semmai in senso contrario. Cioè vi sono Comuni che assumono oneri per l'apertura di musei, gallerie, eccetera.

R O M A N O . Comprendo le difficoltà relative alla proposta avanzata dal collega

Scarpino. Vorrei però che la Commissione si rendesse conto che qui ci troviamo di fronte ad una situazione diversa da quella che si verifica per altri Comuni. A Tivoli, per esempio, ci sono monumenti che contribuiscono a dare lustro alla zona; a Firenze, a Napoli vi sono musei e monumenti dai quali traggono vantaggi e lo Stato e i singoli comuni. Per Gradara, ripeto, la situazione e completamente diversa, perchè la Rocca fa parte di tutto un complesso monumentale.

C A L E F F I , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma la Rocca è Gradara. Gradara non esisterebbe se non ci fosse la Rocca.

R O M A N O . Vi sono le mura esterne che sono mantenute dal Comune. Non credo che alla signora Porta Natale spetti la manutenzione delle mura esterne.

PRESIDENTE. Ma se sono monumentali, è la Sovrintendenza che deve provvedere ai restauri.

R O M A N O . Nell'ambito di queste mura vi è il borgo medioevale, che costituisce la sede del Comune.

Insomma, io penso che si potrebbe trasformare la proposta del collega Scarpino in un ordine del giorno, con cui la Commissione inviti il Governo a considerare benevolmente la possibilità di ammettere l'Amministrazione di Gradara ad un contributo annuo per le spese di manutenzione di sua competenza. Credo che contributi di questo tipo il Ministero ne elargisca ogni anno.

PRESIDENTE. Forse c'è un fondamento in quello che dice il senatore Romano. Ma si è anche accennato alla possibilità, se qualche lucro si trarrà dall'istituzione della tassa, che la Sovrintendenza provveda ad altre opere di restauro. Io non credo che la Sovrintendenza vorrà trascurare quelle parti monumentali del comune di Gradara per le quali il Comune stesso non può fare nulla, perchè non solo non ha i fondi necessari, ma non ha nemmeno la competenza.

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

TOMASUCCI. Io credo che l'ordine del giorno cui ha accennato il collega Romano dovrebbe essere accolto dal Governo come impegno a contribuire in qualche modo alle spese di manutenzione che il Comune di Gradara deve sostenere. È vero che Gradara è un centro piccolissimo, c'è da osservare però che è situato su un pendio e quindi, un po' per le piogge che cadono durante l'inverno e un po' per una serie di altri motivi, le strade all'interno della Rocca hanno bisogno di una continua manutenzione, alla quale con enormi sacrifici deve provvedere il Comune.

PRESIDENTE. Ma non all'interno del castello.

TOMASUCCI. L'Amministrazione comunale deve provvedere alla manutenzione di tutte le piccole strade che conducono al castello.

PRESIDENTE. Ma provvedere alle strade è un dovere sacrosanto del Comune.

T O M A S U C C I . Ma non è un dovere sacrosanto per il Comune spendere al di là della sua possibilità per queste opere! Il Comune, anche se piccolo, ha assunto una notevole importanza in tutta la riviera romagnola e marchigiana e, per le difficili condizioni finanziarie in cui si trova (come del resto accade per molti altri Comuni d'Italia), è nella impossibilità di provvedere a queste spese.

Io penso che se si ricaveranno 20 o 25 milioni dall'istituzione della tassa d'ingresso alla Rocca, si potrà versare al Comune un contributo per le spese della manutenzione stradale, e per l'illuminazione dei giardini che stanno attorno al castello e dentro le mura dello stesso castello.

PRESIDENTE. Forse il Governo potra accogliere l'invito a tenere presenti quelle parti monumentali del comune di Gradara che richiedono una particolare manutenzione. MAIER, relatore. Si ritiene che lo Stato tragga un grande vantaggio dalla gestione della Rocca di Gradara. Se così fosse, la richiesta dei colleghi potrebbe anche essere pertinente. Ma bisogna tener presente che oltre ai 6 milioni che verranno corrisposti alla signora Porta Natale per la manutenzione dell'immobile e dei mobili...

TOMASUCCI. Non ci farà niente la signora Porta Natale con questi 6 milioni!

M A I E R, relatore. Ho detto che ho qualche perplessità anch'io sulla misura del contributo.

Lo Stato, dicevo, oltre a quella spesa, ha l'onere dei custodi. Se si ricavassero dalla tassa, come ho accennato, 20 milioni, tolti i 6 da dare all'usufruttuaria, credo che i rimanenti 14 non sarebbero sufficienti per le spese che lo Stato deve sostenere.

L'unico che può trarre vantaggio della regolarizzazione della situazione è proprio il Comune, attraverso l'imposta di consumo: basta che uno entri in un bar per consumare un'aranciata, ed ecco che il Comune ha la sua piccola entrata.

S C A R P I N O. Ma se si consentisse al Comune di portare la Pala Robbiana di cui è proprietario in un altro luogo, esso potrebbe imporre una tassa d'ingresso per quest'altro luogo e ne beneficerebbe il Comune.

M A I E R , relatore. Per l'esperienza che ho, credo che la gestione di un luogo apposito dove si conservi una Pala Robbiana, anche la più preziosa, sarebbe assolutamente in passivo. Avviene di consueto, infatti, che un ente locale affidi allo Stato la conservazione di determinate opere proprio per maggior tranquillità e perche la loro manutenzione è costosa.

Ripeto, poichè l'intendimento dell'amministrazione delle antichità e belle arti è quello di regolarizzare i rapporti con l'usufruttuaria della Rocca al fine di favorire il turismo della zona, è evidente che il primo a trarre vantaggio dalla si-

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

tuazione, se le cose andranno come si prevede, dovrebbe essere proprio il Comune.

T O M A S U C C I . Non vedo come e perche. Il Comune ha già un'attività turistica, indipendentemente dalla convenzione che verrà stipulata.

MAIER, relatore. Da quanto mi consta, proprio per la situazione incerta derivante dalle norme del contratto del '38, la signora Porta Natale si comporta un po' come una castellana; tutto ciò che riguarda le visite alla Rocca viene rimesso al suo beneplacito.

Si tratta di una situazione del tutto particolare, per cui lo Stato ha le mani legate. Con la nuova convenzione che verrà stipulata si intende migliorare la situazione a vantaggio del movimento turistico locale.

TOMASUCCI. Si tratta di una situazione piuttosto anormale E ciò non meraviglia, dal momento che il contratto è stato stipulato nel 1938, in periodo fascista. Se la signora Porta conserva certi diritti o certi vantaggi è proprio in virtù di un atto arbitrario compiuto in quel periodo!

PRESIDENTE. Probabilmente allora nessuno protestò.

TOMASUCCI. Protestarono gli antifascisti pesaresi!

CASSANO Vorrei far osservare che, se si accogliesse l'ordine del giorno proposto dai colleghi comunisti, verrebbe fuori un'infinità di problemi analoghi Faenza, San Gimignano, per esempio, avrebbero forse eguali o maggiori motivi per reclamare le stesse provvidenze che si invocano per Gradara Si pensi soltanto a tutto il complesso delle ricchezze artistiche della Toscana e alle difficoltà in cui si dibattono certi comuni sotto questo profilo, e si comprenderà che si commetterebbe un grave errore se si accettasse un ordine del giorno che prende in considerazione soltanto la situazione di Gradara. Per parte mia, non riterrei l'ordine del giorno accettabile.

B A S I L E . Vorrei avere un chiarimento. Esiste nella nostra legislazione una disciplina che regoli i rapporti tra Stato e proprietari di comprensori soggetti al vincolo artistico, nella quale possa rientrare questo caso, che sembra essere del tutto particolare?

MAIER, relatore. V1 sono le norme generali relative agli oneri che sopportano i proprietari dei complessi monumentali.

I proprietari di complessi monumentali hanno degli obblighi, ma nessun vantaggio, almeno in linea generale. In base alle norme generali, infatti, essi possono consentire soltanto l'accesso al pubblico, su richiesta, per motivi di studio.

In questo caso noi stabiliamo il libero accesso del pubblico. Ora, secondo la situazione attuale (essa deriva dal contratto che, buono o cattivo che sia, esiste, ed è stato approvato con una legge del 1938), è l'usufruttuaria che regola le visite alla Rocca. Noi vogliamo che l'accesso dei visitatori al monumento sia regolato dalle disposizioni generali che valgono per tutti i complessi monumentali di proprietà dello Stato. Ecco perchè continuo ad insistere che della nuova situazione si avvantaggerà anche l'ente locale.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il disegno di legge è d'iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze; le modalità della stipulazione sono state responsabilmente considerate.

Penso che si possa ritenere esaurita la discussione generale. Poichè non si fanno altre osservazioni, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

Art. 2.

Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilità, si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, è autorizzato a stipulare con la signora Alberta Porta Natale, nella sua qualità di usufruttuaria della Rocca di Gradara, una convenzione nella quale venga stabilito:

- a) che con la medesima decorrenza della istituzione della tassa di cui all'articolo 1 viene corrisposto il compenso annuo di lire 6 milioni alla signora Alberta Porta Natale a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria della Rocca di Gradara e del mobilio;
- b) che la stessa signora Alberta Porta Natale si impegna a tenere aperta al pubblico la Rocca di Gradara;
- c) che la regolamentazione dell'accesso dei visitatori, nonchè dei rapporti tra usufruttuaria e Soprintendenza ai monumenti di Ancona con particolare riguardo alla parte dell'immobile da includere nel giro di visita pubblica, al servizio del personale di custodia e di quello addetto alla ricevitoria della tassa d'ingresso, e le norme per la protezione del patrimonio artistico saranno previste in atto a parte, che sarà sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione;
- d) che la signora Alberta Porta Natale si obbliga a curare, a sue spese, la manutenzione ordinaria della Rocca e dei mobili in essa contenuti, assumendosi l'onere della pulizia, della illuminazione, del riscaldamento, della forza motrice, dei canoni tele-

fonici, rinunciando a qualsiasi altro contributo;

- e) che il compenso annuo sarà pagato in rate posticipate, procedendosi all'atto della stipula della convenzione all'aggiusto di rata per modo che le rate vengano a scadere alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;
- f) che a titolo di rimborso delle spese, sostenute prima della stipula della convenzione, è concessa alla signora Alberta Porta Natale una somma forfettaria pari a tanti dodicesimi del canone annuo, quanti sono è mesi intercorsi dal 1º luglio 1964 alla data di decorrenza della convenzione.
- TOMASUCCI. Secondo quanto è detto al punto c), e cioè «...con particolare riguardo alla parte dell'immobile da includere nel giro di visita pubblica...», non tutta la Rocca potrà essere visitata.

Bisognerebbe accertare quale è la parte riservata alla usufruttuaria.

- CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con la nuova convenzione si tende anche a disciplinare la libertà dell'usufruttuaria.
- PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

La convenzione sarà approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonchè all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Comunico che la 5° Commissione, finanze e tesoro, si è espressa favorevolmente. Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Comunico che è stato presentato dai senatori Scarpino, Romano, Piovano, Farneti, Tomasucci, Granata, un ordine del giorno del seguente tenore: « La 6ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1239, in considerazione del fatto che l'Amministrazione di Gradara ha notevolmente contribuito per il potenziamento del turismo comunale, attraverso la sistemazione di strade di accesso, illuminazione, parchi e giardini, servizi igienici, di vigilanza, eccetera, e che l'Amministrazione è proprietaria della Pala Robbiana, conservata, per disposizione ministeriale, nella cappella della Rocca che rappresenta indubbiamente la maggiore attrazione di tutto il castello, invita il Governo ad ammettere l'Amministrazione di Gradara ad un contributo annuo per sostenere le spese di sua competenza ».

Io penso che l'unica raccomandazione che si può fare è che la Sovrintendenza tenga presenti le necessità del Comune per quanto attiene al restauro delle altre parti monumentali della Rocca.

CALEFFI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Se anzichè dire « invita il Governo ad ammettere l'Amministrazione di Gradara ad un contributo », si dicesse « invita il Governo a studiare la possibilità di ammettere, eccetera », potrei accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

SCARPINO. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nannuzzi ed altri: « Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato » (1100) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Nannuzzi, Mazzoni, Speciale, Rossinovich, Lizzero e Ambrosini: « Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.

S T I R A T I , relatore. Il disegno di legge sottoposto ora al nostro esame è stato approvato dalla 1° Commissione della Camera nella seduta del 10 marzo 1965.

Penso che sia opportuno ricordare ai colleghi che cosa sono i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato e quali sono le loro finalità istituzionali, in modo che si possano rendere conto della legittimità della richiesta del riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso tali Istituti.

I Convitti nazionali sono istituti pubblici di educazione, con personalità giuridica, sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione (articolo 119 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054). Lo Stato, a proprie spese, gravanti sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, vi accoglie alcuni giovani bisognosi e meritevoli.

Lo scopo istituzionale di tali Convitti è quello dell'educazione, nel pieno significato del termine, comprensiva quindi dell'istruzione scolastica. I Convitti dispongono di personale di ruolo statale di ogni carriera, cioè carriera direttiva, carriera di concetto, carriera ausiliaria, maestri elementari. La proposta di legge n. 339, che è all'esame della Camera dei deputati, prevede l'istituzione di scuole secondarie statali connesse ai convitti, con professori statali.

Analoga è la posizione degli Educandati femminili dello Stato, i quali si trovano in Milano, Verona, Udine, Montagnana, Firenze e Palermo, anch'essi dotati di personalita giuridica (regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1º ottobre 1931, n. 1312) e sottoposti al controllo del Ministero della pubblica istruzione. Direi che la condizione di istituti statali degli Educandati femminili è ancora più chiaramente delineata rispetto ai Convitti. Essi dispongono di scuole secondarie conformate all'ordinamento statale e con insegnanti statali.

Ora, appare legittimo estendere al personale in discorso il diritto di riscattare il servizio prestato presso codesti Istituti, beninteso col pagamento del previsto contributo, ai fini della pensione statale. Tutto ciò in quanto detto personale ha prestato servizio con retribuzione a carico del bilancio dei singoli istituti (che non possono essere considerati statali, ma con personalità giuridica e bilanci propri). Si tratta in fondo di concedere a questo personale un diritto di cui godono altri dipendenti che si trovano in situazioni analoghe. Si veda, per esempio, la normativa prevista per i dipendenti delle Università assunti nei ruoli dello Stato. L'estensione è dunque giusta, ed io non posso che raccomandare al senso di equità dei colleghi l'approvazione del provvedimento.

D O N A T I . Dal punto di vista del trattamento previdenziale qual'è la posizione di questo personale? Io penso che si tratti di un trattamento legato all'INPS.

Ora, bisognerebbe accertare un punto. Concedendosi il diritto al riscatto ai fini della pensione statale, permane il diritto, eventualmente costituitosi, alla pensione INPS? Cioè, si crea un doppio trattamento, oppure esiste un regime differenziato? Vorrei saperlo.

R O M A N O. Noi insegnanti per il servizio pre-ruolo abbiamo pagato i contributi della Previdenza sociale, avendo la possibilità di riscatto con differenziazione.

PRESIDENTE . Nell'articolo unico e detto che il riscatto avviene secondo le disposizioni in vigore.

D O N A T I . Io mi domando appunto quali sono queste disposizioni.

BASILE. Io penso che la situazione sia analoga a quella dei collocatori comunali, i quali prima dell'inquadramento nei ruoli dello Stato erano iscritti all'INPS; il passaggio dal trattamento INPS a quello dello Stato venne disciplinato in modo particolare al momento dell'inquadramento.

Vorrei anch'io a mia volta un chiarimento. Se non vi fosse questo provvedimento, che cosa avverrebbe del precedente trattamento previdenziale nel caso di passaggio all'Amministrazione dello Stato? Verrebbe liquidata la pensione INPS oppure le quote versate all'INPS sarebbero valutate per il nuovo trattamento?

L I M O N I . Qui si tratta di quel personale dei Convitti e degli Educandati che, in seguito a concorso, è passato nei ruoli dello Stato. Il servizio prestato presso quegli istituti prima di tale passaggio era coperto da assicurazione INPS.

Attualmente, non raggiungendosi il minimo pensionabile presso l'INPS, si ha una liquidazione in misura, mi pare, pari ad una mensilità per ogni anno di servizio.

Non mi pare che il caso sia analogo a quello citato dal senatore Basile, in quanto qui non si tratta di tutto il personale, bensì soltanto di quello che, avendo prestato servizio per un certo periodo nei Convitti e negli Educandati, è poi passato nei ruoli statali. Ora si chiede il riscatto di quel servizio ai fini del trattamento di quie-

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

scenza. In quale maniera avverrà tale riscatto? Da parte dell'Ente e del dipendente con il pagamento di quote che completino il contributo da versare nella nuova posizione. Mi pare che lo stesso sistema sia stato adottato per altri dipendenti nelle stesse condizioni. Per esempio, nelle Amministrazioni comunali c'è l'assicurazione INPS e c'è l'assicurazione presso la Cassa dipendenti enti locali. Per taluni servizi i dipendenti sono iscritti all'INPS. Che cosa avviene quando gli stessi dipendenti passano da un servizio saltuario ad uno di carattere continuativo? Vi è l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali. Si recuperano tutte le quote versate all'INPS, integrate sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro, e si passano alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali, che assicura un trattamento migliore di quello dell'INPS.

La stessa cosa avviene quando c'è il passaggio nei ruoli statali: lo Stato recupera le quote integrate da parte dello Stato e da parte del lavoratore.

FARNETI ARIELLA. C'è una legge che regola tutta la materia.

D O N A T I . Vorrei far osservare al collega Limoni che non si possono caricare sugli enti i contributi di rate pregresse. Il Comune lo fa con un atto di liberalità. Ma esistono anche le pensioni ripartite a carico di diversi enti.

Secondo quanto è previsto in questo provvedimento che cosa avviene, un riscatto totale o un riscatto parziale? Perchè vi sono situazioni diverse. Per esempio, i professori di cui si parlava avevano versato i contributi all'INPS. Che cosa è avvenuto quando sono passati in ruolo? Il recupero dei versamenti fatti all'INPS e l'integrazione delle quote mancanti attraverso l'operazione di riscatto da parte dell'interessato.

Ora, la mia domanda è questa: il trattamento riservato a questi impiegati statali è paragonabile a quello dei professori cui si è poc'anzi accennato, è paragonabile a quello che prevede pensioni ripartite o è paragonabile invece a quello che prevede un doppio trattamento pensionistico, cioè la parte che riguarda l'INPS liquidata dall'INPS e la parte che riguarda lo Stato liquidata dallo Stato? Quest'ultimo caso mi pare si debba escludere, perchè l'articolo unico dice: « possono riscattare », ma non dice se il riscatto è comprensivo o meno delle quote già versate all'INPS e quindi se si annulla o meno l'assicurazione già contratta con l'INPS. Questo è il punto. A me non par giusto, infatti, che per lo stesso servizio si abbiano due trattamenti pensionistici, uno dall'INPS per regolare versamento, l'altro dallo Stato per regolare riscatto. Mi pare giusto invece il sistema usato per i professori, cioè recupero dei versamenti effettuati presso l'INPS e integrazione delle quote mancanti attraverso l'operazione di riscatto da parte dell'interessato.

Io mi domando che cosa si va a stabilire con questo articolo unico. Qualora fosse ammesso un doppio trattamento pensionistico per lo stesso servizio, io lo troverei ingiusto.

R O M A N O . Mi pare che ci sia una sentenza della Magistratura in proposito.

MONETI. Non tutti gli enti assicurativi hanno lo stesso statuto. Quindi sarebbe bene accertare quale è la portata del disegno di legge.

PRESIDENTE. La relazione che accompagnava il disegno di legge quando fu presentato alla Camera dei deputati, diceva fra l'altro: « Di conseguenza, consentire al personale entrato nei ruoli statali il riscatto, col pagamento del previsto contributo, aı fini della pensione statale, del servizio anteriormente prestato con retribuzione a carico del bilancio dei singoli istituiti - i quali, come si è visto, debbono essere considerati istituti statali, sia pure con personalità giuridica e bilanci propri - non farebbe altro che estendere ai dipendenti di quegli Istituti le disposizioni vigenti in situazioni analoghe (vedi, ad esempio, la normativa prevista per i dipendenti delle Università assunti nei ruoli dello Stato). Appare pertanto legittimo estendere al per6^a Commissione (Istruzione pubblica e belle arti)

50° SEDUTA (7 luglio 1965)

sonale in discorso il diritto di esercitare la facoltà di riscattare il servizio precedentemente prestato presso detti Istituti, nei termini della presente proposta, la cui approvazione raccomandiamo, onorevoli colleghi, al vostro senso di equità ».

DONATI. Questa relazione mi sembra contradditoria. Ad ogni modo, la domanda che io ho posta resta insoluta, nè è possibile ricavare una risposta dalla relazione stessa: gli interessati hanno diritto per il medesimo periodo di servizio ad essere liquidati con due tipi di pensione o con una sola?

FARNETI ARIELLA. Qui, però, si parla di riscatto!

DONATI. Il richiamo alla normativa prevista per i dipendenti delle Università assunti nei ruoli dello Stato non mi pare pertinente. Infatti tali dipendenti riscattano il periodo universitario pagando i contributi, ma per quel periodo non hanno altro tipo di assicurazione. Nel caso in esame, invece, c'è l'assicurazione INPS. Insomma, mi sembra che la legge ammetta il riscatto anche di servizi per i quali non si sono versati contributi.

FARNETI ARIELLA. Io so, ad esempio, che i dipendenti comunali possono riscattare la parte versata alla Previdenza sociale soltanto se i contributi sono stati effettivamente versati.

PRESIDENTE. Molti di noi sono stati insegnanti alle dipendenze di Comuni; poi abbiamo vinto il concorso, siamo stati assunti nei ruoli dello Stato ed abbiamo riscattato il servizio prestato nell'Ente locale. Che io sappia, però, nessuno attualmente gode di due distinte pensioni.

DONATI. Per i professori esiste una legge particolare, che invece non mi pare valga per le altre categorie. Ad ogni modo la mia è soltanto una richiesta di chiarimento.

S T I R A T I , relatore. A quanto mi risulta il periodo pagato presso l'INPS viene praticamente assorbito del riscatto, sicchè non può verificarsi l'ipotesi del cumulo delle due pensioni.

D O N A T I . Non insisto comunque nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari